Legge regionale 30 agosto 1996 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera k), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 41/2017

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera k), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 dellalegge regionale 5 febbraio 1992, n. 4)

1. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come

integrato dall' articolo 34, comma 25, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dopo le parole << compiti istituzionali >> sono inserite le parole << in Italia e all'estero >>.

2. All' articolo 35, della legge regionale 4/1992, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma:

<<2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero. >>.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 6

(Modifica della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15)

1. Il comma 4, dell' articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:

<<4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.